

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

1° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GIUGNO 1996

Presidenza del presidente **CAPONI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(720) FORCIERI ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 8
ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	5
CAZZARO (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	6
CIMMINO (<i>CDU</i>)	7

DE CAROLIS (<i>Misto</i>).....	Pag. 5
DEMASI (<i>AN</i>)	7
FIORILLO (<i>Rin. Ital.</i>)	8
FORCIERI (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>)	4
GRILLO (<i>Forza Italia</i>)	4
LADU, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	8
LARIZZA (<i>Sin. Dem.-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	2
TURINI (<i>AN</i>)	4
WILDE (<i>Lega Nord-per la Padania indep.</i>) .	6
ZILIO (<i>PPI</i>)	7

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(720) FORCIERI ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione», d'iniziativa dei senatori Forcieri, Wilde, Larizza, Grillo e Nieddu.

L'esame di questo provvedimento in sede deliberante è stato deciso poichè, come credo sia noto a tutti i colleghi, esso è fortemente atteso dalla categoria degli autoriparatori e persegue l'obiettivo di una semplificazione e revisione della legge 5 febbraio 1992, n.122.

Avverto che è pervenuto il parere favorevole dell'8ª Commissione permanente.

Prego il relatore, senatore Larizza, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

LARIZZA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi pare un buon segno che l'attività legislativa di questa Commissione si avvii con l'intento di dare una risposta concreta a problemi che riguardano un gran numero di imprese artigiane piccole e piccolissime; ciò a dimostrazione del fatto che l'attività legislativa della Commissione – pur se i senatori presenti non dovranno affrontare solo il problema delle piccole e piccolissime imprese – possa essere ampia e di rilievo.

Il disegno di legge al nostro esame è volto a modificare alcune disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, la quale disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione e, in particolare, prevede, all'articolo 2, l'istituzione di un registro presso ogni camera di commercio delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Sulla base delle verifiche effettuate, penso si possa affermare che il giusto obiettivo che si propone questa legge – che è quello della sicurezza – sia stato appesantito dalla legge stessa con prescrizioni eccessive a carico delle imprese che hanno messo in seria difficoltà molte di esse: «difficoltà» significa rischio di chiusura, di cessazione dell'attività. In particolare mi riferisco ai requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3, che rispettivamente prevedono la documentazione inerente alla disponibilità di spazi e di locali – si tratta tra l'altro di atti che riproducono permessi che le aziende hanno già avuto dalle autorità competenti – e quella relativa alla dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio delle attività, in-

dicare in apposite tabelle approvate dal Ministro dei trasporti (cosa che è avvenuta attraverso il decreto del Ministro dei trasporti 16 marzo 1994, n. 358 che, per la particolarità delle sue prescrizioni, ha creato serie difficoltà alle imprese in questione).

Un altro aspetto della legge n. 122 preso in considerazione da questo disegno di legge riguarda il comma 4 dell'articolo 13, inerente ai termini di presentazione della documentazione, già scaduti e più volte prorogati. Mi pare che l'ultima scadenza sia prevista per la fine del mese, quindi credo sia opportuno affrontare questo problema ed intervenire con urgenza per evitare che le imprese si trovino di fronte ad un termine che non sono in grado di rispettare e quindi si trovino in difficoltà con conseguente possibile chiusura di molte attività.

Alla luce di quanto abbiamo potuto verificare anche con le associazioni di categoria delle imprese interessate si ritiene che in tema di attività di autoriparazione si debba mirare essenzialmente alla semplificazione delle norme - e il disegno di legge al nostro esame va in questa direzione - e poi, soprattutto, che si debba fare leva sulla idoneità e sulla professionalità del responsabile tecnico, già previsto dalla legge n. 122, perchè non vi sono altre possibilità di verifica della qualità del lavoro. A differenza di qualsiasi altra attività, infatti, molte delle attività di manutenzione e riparazione - in qualsiasi settore, ma in particolare nel settore di cui ci stiamo occupando - dipendono proprio dalla conoscenza e dalla capacità di chi le esercita, e non vi sono norme burocratiche in grado di definire il risultato ultimo di questo tipo di lavoro perchè non si tratta di un'attività produttiva in sé, ma di tutt'altra cosa; e anche questa è una considerazione di cui dobbiamo tenere conto.

Per tutte queste ragioni, quindi, propongo di approvare senza modifiche il disegno di legge che è stato presentato dal senatore Forcieri. Come sapete, esso prevede l'abrogazione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 13, dunque snellisce la procedura e consente alle imprese di lavorare con una certa serenità. L'approvazione di questo disegno di legge da parte della Commissione costituisce un atto molto semplice, ma di grande utilità e sicuramente di notevole risultato anche sul piano delle attività già avviate.

Ritengo comunque che dovrà essere compito della nostra Commissione, non appena possibile, tornare su queste materia in modo da approfondire più di quanto non siamo in grado di fare in questa occasione le questioni inerenti all'attività di autoriparazione per quanto riguarda la qualità del lavoro e la conseguente sicurezza. Si tratta di un'attività di grande importanza non solo per le imprese interessate, ma anche per le sue conseguenze e sarebbe opportuno tornare sulla questione per capire se le norme vigenti - che non devono essere restrittive, ma piuttosto di responsabilizzazione di chi svolge un'attività di questo tipo - siano sufficienti a garantire la sicurezza dei mezzi in circolazione.

Questo è quanto propongo con l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, ovviamente senza modifiche; qualora ve ne fossero, infatti, esso perderebbe la sua natura di provvedimento snello. D'altra parte, esso è così semplice che non ritengo di dovermici soffermare ulteriormente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Larizza per la sua relazione introduttiva e dichiaro aperta la discussione generale.

GRILLO. Signor Presidente, colleghi, desidero soltanto confermare il mio consenso al disegno di legge n. 720 (dal momento che sono uno dei presentatori) oltre che quello del Gruppo al quale appartengo.

Il nostro intendimento come ha già accennato il relatore - è quello di giungere al superamento di talune eccessive prescrizioni contenute nella legge n. 122 del 1992, perchè esse hanno prodotto una condizione di rischio per molte imprese nel nostro paese.

Ricordo che tale normativa fu approvata a larga maggioranza, ma probabilmente allora non valutammo in modo adeguato le conseguenze e le ricadute che la rigidità di certe norme, soprattutto quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 13, potevano procurare all'interno di una vasta rete di imprese che danno occupazione a migliaia di lavoratori nel settore dell'autoriparazione.

Quindi, pare anche a me opportuna la approvazione del disegno di legge n. 720 oggi al nostro esame, per abrogare le disposizioni normative poc'anzi richiamate.

TURINI. Signor Presidente, concordo con chi mi ha preceduto, perchè tutti invocano una semplificazione delle disposizioni che disciplinano la burocrazia aziendale. Quello al nostro esame è un provvedimento che tende a favorire una maggiore semplificazione in un dato settore, togliendo lacci e laccioli burocratici che nulla hanno a che vedere con l'attività dell'autoriparazione.

Ciò è tanto vero che è nell'interesse degli stessi esercenti l'attività di autoriparazione avere locali e attrezzature più consoni ed adeguati sia per far prima, sia per far meglio il proprio lavoro.

Quindi, concordo con il disegno di legge oggi al nostro esame; e poichè tale normativa è attesa da migliaia di microimprese, mi auguro che il cammino del provvedimento che stiamo per approvare non venga rallentato.

FORCIERI. Signor Presidente, colleghi, intervengo innanzitutto per ringraziare sia lei, sia l'intera Commissione circa la sensibilità dimostrata soprattutto per la tempestività con cui il disegno di legge n. 720 è stato posto all'ordine del giorno della 10ª Commissione.

Evidentemente, la situazione in cui versa il settore della sicurezza della circolazione stradale e la conseguente attività di autoriparazione ha la nostra massima attenzione, per venire incontro ad alcune prioritarie esigenze. D'altronde, debbo precisare che non si tratta di esigenze e di necessità corporative di una categoria, perchè esse rientrano in un quadro più generale che deve portare il nostro paese ad un processo di delegificazione, di semplificazione e di snellimento delle procedure per un migliore svolgimento della libera attività economica.

Lo spirito della legge n. 122 del 1992 è giusto e corretto: si stabiliscono alcuni principi di carattere generale e si elencano alcune qualifiche tecnico-professionali, oltre che fisiche, che deve avere il titolare di un'impresa o comunque il responsabile tecnico di un'azienda di questo settore. Però, nel rinviare a successivi decreti la precisazione di alcune

norme che riguardavano tra le altre cose anche l'idoneità dei locali in cui si svolgono talune attività, ha dato, a mio avviso, spazio ad una miscela di velleità corporative e di visioni burocratiche che hanno reso il provvedimento iniquo. Basterebbe leggere il minuto elenco delle attrezzature e strumentazioni minime occorrenti per l'esercizio di tali professioni descritte con tanto di rappresentazione e/o descrizione grafica per comprendere che si è andati oltre il segno e quindi oltre la volontà del legislatore quando venne approvata la legge n. 122.

Tra l'altro, debbo aggiungere che, nella predisposizione del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 16 marzo 1994, n. 358, sono state elencate solo quattro attività nel settore dell'autoriparazione - meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista -, ignorando completamente le altre attività specialistiche che già da tempo rientrano in questo settore, oltre ad altre sorte più di recente. Basti pensare agli installatori di autoradio, ai radiatoristi, ai riparatori di freni, di pompe, di iniettori, eccetera, cioè a tutta una serie di attività che non essendo previste come specifiche debbono per forza di cose rientrare nelle quattro attività più generali e quindi possedere attrezzature e strumentazioni minime che è impossibile imporre ad attività di dimensioni più limitate.

Quindi, ritengo che approvando il disegno di legge n. 720 non smuiamo il valore della legge n. 122, dal momento che non facciamo venir meno le caratteristiche di sicurezza cui devono essere improntate queste attività di riparazione e di manutenzione dei veicoli, dal momento che andiamo incontro ad uno snellimento e ad una semplificazione indispensabili.

Mi auguro che anche da parte dell'altro ramo del Parlamento vi sarà la stessa sensibilità dimostrata dal Senato così da poter approvare definitivamente il provvedimento oggi al nostro esame, perchè se entro la data del 30 giugno 1996, che finora salvaguarda in qualche modo le imprese esistenti già operanti alla data di entrata in vigore della legge n. 122 dai suoi effetti, non venisse approvato il disegno di legge al nostro esame, si giungerebbe inevitabilmente alla chiusura di alcune migliaia di attività con riflessi negativi sull'economia e sull'occupazione complessiva del nostro paese.

Con questo auspicio concludo il mio intervento, annunciando il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-l'Ulivo.

ASCIUTTI. Signor Presidente, sarò brevissimo. Ho letto attentamente la relazione che accompagna il disegno di legge n. 720 e ritengo che siamo tutti d'accordo nel constatare che la legge n. 122 era sbagliata sia nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3, sia nel comma 4 dell'articolo 13. Oggi ci stiamo ravvedendo degli errori fatti in quella legge e stiamo per abrogare talune disposizioni.

Per tale motivo mi auguro che si giunga ad una rapida approvazione del provvedimento oggi al nostro esame.

DE CAROLIS. Signor Presidente, sarò anch'io telegrafico, tenendo conto anche dell'ampia disponibilità dimostrata da tutti i rappresentanti dei Gruppi presenti in questa Commissione.

Il disegno di legge n. 720 tiene indubbiamente conto della necessità di porre un doveroso rimedio ad una serie di anomalie contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 122. Certamente quest'ultima è una normativa che ha scontato molti errori dovuti alla fretta con cui è stata approvata.

Però, intervengo signor Presidente perchè bisogna iniziare l'attuale legislatura con un impegno diverso rispetto al passato. È necessario che le parti illustrative dei disegni di legge, cioè le relazioni che precedono le disposizioni normative, siano chiare e comprensibili a tutti i cittadini. Una delle maggiori accuse che ci è stata rivolta durante l'ultima campagna elettorale è stata quella di approvare sì molte leggi, ma del tutto incomprensibili. E oggi, se leggiamo la relazione che accompagna il disegno di legge n. 720, ritengo che gli stessi addetti ai lavori facciano fatica a comprenderne il significato.

Quindi, lo ripeto, bisognerebbe fare uno sforzo affinché in futuro la relazione introduttiva venga meglio studiata, ampliata e chiarita per tener conto delle legittime esigenze di tutti i cittadini.

WILDE. A nome del gruppo Lega Nord- per la Padania indipendente esprimo il voto favorevole sul disegno di legge in esame. La burocrazia, soprattutto nel caso delle piccole imprese, crea degli ostacoli; noi siamo per la semplificazione e lo snellimento ed auspichiamo pertanto, che si proceda in questa direzione.

CAZZARO. Intervengo anch'io brevemente per ricordare che, come ha del resto sottolineato il relatore, questo provvedimento è molto atteso dalla categoria a causa della prossima scadenza del 30 giugno: dovendo rispettare le prescrizioni di questa parte della legge 5 febbraio 1992, n. 122, infatti, molte unità produttive si troverebbero in seria difficoltà. D'altra parte occorre dire che, tolta la parte che riguarda le attrezzature, il giudizio delle categorie interessate sul complesso della legge stessa è positivo, perchè si tratta di un provvedimento che in qualche modo mette ordine nella miriade di situazioni esistenti. La critica è rivolta al decreto di attuazione del Ministro dei trasporti 16 marzo 1994, n. 358, piuttosto che alla legge n. 122.

Il problema sollevato dal provvedimento di cui ci stiamo occupando era stato già preso in considerazione al punto che, nel giugno 1995, una commissione interministeriale, con la partecipazione delle categorie interessate, aveva stilato un nuovo elenco delle attrezzature che da un lato faceva piazza pulita di quanto contenuto nell'elenco precedente (ma ormai si utilizza l'elettronica, gli strumenti sono stabiliti dal mercato e non dagli elenchi che possiamo fare noi delle attrezzature che servono) e dall'altro provvedeva a ridefinire le categorie. Il provvedimento odierno supera la questione abolendo in blocco tutta questa parte della legge n. 122, il che mi trova d'accordo perchè in questo modo il problema verrà risolto e si riuscirà ad arrivare in tempo rispetto alla scadenza del 30 giugno.

L'altro problema che volevo porre e che deve essere affrontato per tempo, si ricollega alla scadenza del primo gennaio 1998, vale a dire l'allineamento dell'Italia agli altri paesi europei per quanto riguarda le modalità e le procedure per le revisioni dei veicoli; la prima revisione, in-

fatti, verrà effettuata quattro anni dopo la prima immatricolazione, le altre ogni due anni. Si avrà in questo modo un volume di attività di dimensioni tali da obbligare ad aprire - giustamente - ai privati, per cui occorre affrontare per tempo il problema della regolamentazione delle concessioni. Mi pare al riguardo che, nel decreto-legge 17 maggio 1996, n. 270, si stabilisca che dette concessioni possono essere date solo a strutture che abbiano i requisiti previsti per tutte le attività di autoriparazione (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) e che siano imprese singole o associate in forma di consorzio, ma non di cooperativa visto che si pone il limite di quattro imprese. Occorre invece consentire la costituzione di cooperative tra artigiani per l'espletamento di questi servizi. Le cooperative devono essere costituite da almeno nove imprese e se si ponesse il limite di quattro verrebbe esclusa la possibilità di crearle, il che mi sembrerebbe sbagliato.

Non si dovrebbero porre troppe limitazioni: si dovrebbe dare la possibilità di costituire in bacini, in aree determinate, consorzi o cooperative tra artigiani con un numero di aderenti ben superiore a quattro, perchè si tratta di favorire la possibilità di associarsi ottimizzando le risorse di professionalità. Diversamente, ponendo troppi limiti in questa direzione, si attribuirebbe un vantaggio competitivo alle grandi aziende, alle grandi case automobilistiche: sappiamo che alcune di esse si sono già attrezzate con numerosi punti di assistenza e di collaudo in accordo anche con società straniere, quindi il rischio è che la piccola impresa, l'artigianato nella fattispecie, finisca con l'essere penalizzato. Per evitare questa situazione, siccome le strutture vanno organizzate per tempo e le società non si costituiscono in due giorni, credo sia opportuno che la Commissione, per quanto di competenza, individui per tempo le soluzioni, in modo da non arrivare alla scadenza del gennaio 1998 con una situazione in qualche modo pregiudicata. È dunque necessario evitare che nel frattempo siano rilasciate autorizzazioni. Se non sono male informato, il decreto-legge n. 270 del 17 maggio 1996 pone forti limiti, che credo dovremo rivedere in occasione della sua conversione.

In conclusione, credo sia il caso di stabilire una linea di lavoro della Commissione fin da ora, impostando per tempo la soluzione in un rapporto aperto, di dialogo e di collaborazione con le categorie economiche interessate, in modo particolare con le aziende artigiane.

CIMMINO. Signor Presidente, sarò davvero telegrafico. Ritengo che le richieste di modifica della legge n- 122 avanzate con il disegno di legge al nostro esame siano giuste, pertanto preannuncio il voto favorevole su questo provvedimento.

ZILIO. Mi associo ai colleghi della maggioranza, preannunciando il nostro voto favorevole. Vorrei sottolineare come questo disegno di legge vada incontro in senso favorevole alle esigenze di migliaia di artigiani che chiedono maggiore semplificazione e sburocratizzazione, e mi auguro che l'attività della Commissione, dopo questo buon inizio, possa continuare su questa stessa linea.

DEMASI. A nome del gruppo Alleanza Nazionale, intervengo solamente per preannunciare il nostro voto favorevole.

FIORILLO. Signor Presidente, anch'io intervengo per preannunciare il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LADU, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo condivide le motivazioni che sono state addotte a supporto del provvedimento oggi al nostro esame.

Le modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, contenute nel disegno di legge n. 720, mirano ad una semplificazione delle prescrizioni e dei requisiti ma non incidono sulla filosofia generale cui il legislatore si richiamava in materia di sicurezza stradale e di disciplina dell'attività di autoriparazione.

Non essendoci le condizioni per approntare una nuova normativa generale al riguardo, il Governo invita questa Commissione ad approvare il disegno di legge n. 720 oggi al nostro esame.

PRESIDENTE. Dal momento che non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 3 le lettere a) e b) sono abrogate;
- b) il comma 4 dell'articolo 13 è abrogato.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,15.